



LEGGE DI BILANCIO, EN-PLEIN DEL CONAPO IN FAVORE DEL CORPO NAZIONALE DEI VIGILI DEL FUOCO vi anticipiamo il testo del maxi emendamento che sarà votato il 24

Ci stiamo lavorando da anni e lo avevamo già annunciato da tempo. Ora gli [emendamenti richiesti dal CONAPO](#) sono stati approvati in [commissione bilancio al Senato](#) e si vanno ad aggiungere alle misure già contenute in origine nel disegno di legge di bilancio.

Speravamo in qualcosa di più veloce nei tempi di attuazione e della messa a regime del provvedimento sui 6 scatti ma sappiamo anche che è stato fatto il massimo possibile, che il periodo di pandemia rende molto più complicata la cosa, che la norma stava per saltare per mancanza di copertura finanziaria e che è stata salvata in extremis trovando coperture finanziarie negli anni successivi (la inusuale spalmatura della copertura finanziaria fa già di per se capire agli addetti ai lavori il complicato iter di questo emendamento).

Anche le assunzioni straordinarie e gli ulteriori 4 milioni per l'equiparazione sono stati salvati in extremis grazie a una serie di interventi che vi racconteremo.

Ora, fatto il cruciale passo in commissione bilancio al Senato, il CONAPO vi anticipa oggi tutte le misure riguardanti il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che saranno contenute nel testo del maxi emendamento sostitutivo che il governo deve ancora presentare al Senato e sul quale porrà il voto di fiducia il giorno venerdì 24 Dicembre, senza possibilità di modifiche.

Poi il provvedimento passerà alla Camera dei Deputati subito dopo Natale, per l'approvazione definitiva senza possibilità di modifiche.

**eccovi l'anticipazione delle misure riguardanti il Corpo Nazionale Vigili del Fuoco
che saranno inserite nel maxi emendamento del governo
e votate al Senato il 24 dicembre**

ISTITUZIONE:

- **PREVIDENZA "COMPENSATIVA" PER FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO**
- **PREVIDENZA "COMPLEMENTARE" PER FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO**
- **PREVIDENZA 6 SCATTI PER IL PERSONALE DEL CORPO NAZIONALE VIGILI DEL FUOCO**

1. In relazione alla specificità del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024, da destinare all'adozione di provvedimenti normativi volti alla progressiva perequazione del relativo regime previdenziale, attraverso l'introduzione, nell'ambito degli istituti già previsti per il medesimo personale, di misure:

a) compensative rispetto agli effetti derivanti dalla liquidazione dei trattamenti pensionistici per il personale in servizio il giorno precedente la data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo;

b) integrative delle forme pensionistiche complementari di cui all'articolo 26, comma 20, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per il personale immesso nei ruoli delle Forze armate, delle Forze di polizia

e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a decorrere dalla data di entrata in vigore del relativo provvedimento normativo.

2. Le risorse di cui al comma 1 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalità di cui alla lettera b) del medesimo comma.

3. Per la progressiva armonizzazione, ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, dei trattamenti di quiescenza del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello del personale delle Forze di polizia, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un fondo a decorrere dall'anno 2022 con la dotazione finanziaria di cui al comma 7.

4. In sede di prima applicazione, il fondo di cui comma 3 è destinato all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennità di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolarsi sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermità riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1 gennaio 2022, di due a decorrere dal 1 gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1 gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1 gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1 gennaio 2028 computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165.

5. Le ritenute contributive in conto entrata Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici dal Ministero dell'economia e delle finanze, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 4 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1 gennaio 2028.

6. Per le finalità di cui al comma 4, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali da destinarsi ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028. Per le finalità di cui al comma 5, è autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 11.078.954 per l'anno 2023, di euro 16.570.323 per l'anno 2024, di euro 16.464.075 per l'anno 2025, di euro 16.414.071 per l'anno 2026, di euro 27.249.821 per l'anno 2027 e di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.

7. Ai maggiori oneri derivanti dal comma 3 pari a 7.308.674 di euro per l'anno 2022, pari a 14.741.418 di euro per l'anno 2023, pari a 22.048.116 di euro per l'anno 2024, pari a euro 21.906.744 per l'anno 2025, pari a euro 21.840.210 per l'anno 2026, pari a euro 36.258.026,46 per l'anno 2027 e pari a euro 43.463.859 a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190 come integrato dall'articolo 194.

<p>RIFINANZIAMENTO FONDO PER L'ARMONIZZAZIONE RETRIBUZIONI DEL CNVVF CON QUELLE DELLE FORZE DI POLIZIA AL FINE DI NON RIPERDERE TERRENO NEI RINNOVI CONTRATTUALI</p>

Per le finalità e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto è incrementato di 4.000.000 di euro a decorrere dal 2022. Resta fermo quanto previsto dell'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma, si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39 convertito con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

**FONDO COMUNE PER ULTERIORI ASSUNZIONI STRAORDINARIE
FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO**

1. È istituito un fondo presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con una dotazione di 2 milioni per l'anno 2022, 14,5 milioni per l'anno 2023, 31 milioni per il 2024, 50 milioni per il 2025, 62 milioni per il 2026, 68,5 milioni per il 2027, 71 milioni per il 2028, 74 milioni per il 2029, 77 milioni per il 2030, 79 milioni per 2031 e 106 milioni dal 2032, destinato al finanziamento di assunzioni in deroga alle ordinarie facoltà assunzionali, con correlato incremento, ove necessario, delle dotazioni organiche delle forze di polizia ad ordinamento civile e militare e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse è destinato alle relative spese di funzionamento. All'attuazione del presente comma si provvede, nei limiti delle predette risorse finanziarie, con uno o più decreti decreto del Presidente del Consiglio dei ministri su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia.

2. Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n.282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n.307 è ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 1 milione di euro per il 2028, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

3. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato dall'articolo 194, è ridotto di 2 milioni di euro per il 2024, 6 milioni di euro per il 2025, 8 milioni di euro per il 2026, 10,5 milioni di euro per il 2027 e 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2028.

4. Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, è ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per il 2027, 2 milioni di euro per il 2029, 3,5 milioni di euro per il 2030, 4,5 milioni di euro per il 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.

**TUTELA LEGALE E RESPONSABILITÀ CIVILE VERSO TERZI
FORZE ARMATE, FORZE DI POLIZIA, VIGILI DEL FUOCO**

1. In relazione alla specificità prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n.183, è autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilità civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:

POLIZIA DI STATO	1.470.350 euro
POLIZIA PENITENZIARIA	677.600 euro
ARMA DEI CARABINIERI	1.781.475 euro
GUARDIA DI FINANZA	910.250 euro
ESERCITO	2.465.850 euro
AERONAUTICA	1.008.500
MARINA	721.300 euro
CAPITANERIE DI PORTO	266.475 euro
CORPO NAZIONALE VVF	919.000 euro

2. Le risorse di cui al comma 1 possono essere impiegate, per le medesime finalità, secondo le modalità di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n.45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n.89.

3. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 1, pari a 10.220.800 euro per l'anno 2022 si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n.190, come rifinanziato ai sensi dell'articolo 194.

FINANZIAMENTO DEL PIANO NAZIONALE PER LA LOTTA ATTIVA CONTRO GLI INCENDI BOSCHIVI

1. Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacità operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n.155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri–Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni.

2. Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualità 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n.120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 1, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacità operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

**BUON NATALE A TUTTI I COLLEGHI, IL CONAPO C'E'..... SEMPRE
E NON DELUDE MAI !!!**

PROSEGUENDO L'OPERA DI ANTONIO BRIZZI, NOI NON MOLLIAMO !!!

SE I COLLEGHI CE NE DARANNO LA FORZA, CONAPO AVANTI TUTTA !!!

Il Segretario Generale Aggiunto
CONAPO Sindacato Autonomo VVF

Marco Piergallini


